



LEGAMBIENTE VERONA

Alla Giunta Provinciale di Verona
Settore Programmazione e Pianificazione Territoriale
Via delle Franceschine 10
37122 Verona

OGGETTO:

osservazioni al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e al Rapporto Ambientale.

Il sottoscritto Lorenzo Albi, in qualità di Presidente di Legambiente Verona con sede in Verona, Via Bertoni 4, 37122 Verona

- vista l'adozione del PTCP con Deliberazione di Consiglio n 52 del 27 giugno 2013

osserva quanto segue.

Prologo alle osservazioni

Sviluppo sostenibile. Un concetto ormai inflazionato e perciò terribilmente ambiguo. Nella sua accezione iniziale (Rapporto Brundtland del 1987 e Conferenza di Rio del 1992) l'accento posto sulla sostenibilità dello sviluppo significava porre all'ordine del giorno la necessità di ripensare e radicalmente riformare i meccanismi dell'economia, facendo i conti con la limitatezza delle risorse materiali ed energetiche disponibili, con i problemi dell'inquinamento prodotto (ed oggi, soprattutto, con i cambiamenti climatici indotti), con l'equità sociale e con la salvaguardia della biodiversità, al fine di garantire alle generazioni future uguali, se non migliori, opportunità di vita e di evoluzione sociale e culturale. L'affermazione del principio dello sviluppo sostenibile costituiva dunque di fatto una sfida lanciata ai governanti, alle nazioni ed alle comunità locali di tutto il mondo per la costruzione di nuovi paradigmi economici, di nuovi modelli di organizzazione produttiva e sociale basati sulla salvaguardia del "capitale naturale" e del patrimonio storico ereditati dalle generazioni passate, utilizzandone ai nostri fini solo gli "interessi" prodotti di anno in anno (ovvero le risorse rinnovabili).

E' una sfida che, purtroppo, solo pochi hanno raccolto. Larga parte delle scelte politiche (ma anche larga parte delle abitudini di vita e di consumo di ciascuno di noi) sono ancora chiaramente l'espressione di una visione dello sviluppo quale crescita quantitativa infinita e l'attribuzione del termine "sostenibile" a dette scelte riflette unicamente una qualche maggiore attenzione prestata all'impatto generato sull'ambiente a noi più prossimo (politiche di "mitigazione").

Particolarmente significative sono, da questo punto di vista, proprio le pratiche di governo del territorio.

La relazione del PTCP è chiara: "Il Piano attraverso le sue scelte strategiche costituisce la premessa per la realizzazione di una società "capace di futuro". A questo pilastro pensavamo dovessero essere ancorati gli sviluppi e l'architettura del Piano.

Vi è poi nell'art. 1 delle NTA un esordio impegnativo e condivisibile " *il PTCP... costituisce atto di pianificazione, programmazione e coordinamento delle politiche e degli interventi di interesse provinciale e sovracomunale*". Affermazione che fa prevedere che siano presenti le due componenti della pianificazione: la definizione delle regole di trasformazione e la progettazione delle trasformazioni.

Per regole si intendono proprio quell'insieme di norme che l'art. 2 delle NTA elenca come direttive, prescrizioni e vincoli.

Le direttive dovrebbero essere tutte quelle disposizioni che nell'articolato il Piano definisce con "individuano...riportano...provvedono...", "disposizioni volte a fissare obiettivi di trasformazione, tutela e valorizzazione del territorio".

LEGAMBIENTE VERONA

Via Bertoni 4, 37122 Verona – Tel 0458009686 - Fax 0458005575 – e-mail:
info@legambienteverona.it www.legambienteverona.it

Nell'uso del termine obiettivi riteniamo che ci sia un errore. Se gli obiettivi sono costituiti da traguardi misurabili, questa dimensione della misurabilità, della quantificazione, della determinazione di dettaglio non c'è nel Piano. Esso confonde le mete con gli obiettivi e ciò facendo rimanda il raggiungimento di ogni trasformazione a un futuro indefinito. Le direttive dunque sono disposizioni che definiscono modi e condizioni idonee a garantire la realizzazione degli obiettivi generali e specifici (dove sono?) del Piano negli strumenti di pianificazione sotto-ordinata; esse, pertanto, devono essere recepite da quest'ultima secondo le modalità e nei tempi stabiliti. Modalità e tempi ambedue assenti nelle NTA.

Le prescrizioni “*incidono direttamente sul regime urbanistico dei beni disciplinati e regolano – in via immediata e prevalente rispetto alle disposizioni incompatibili dei vigenti strumenti di pianificazione – gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite*”, ma esse, aggiungiamo noi, devono contenere norme vincolanti, immediatamente cogenti e prevalenti sulle disposizioni incompatibili di ogni strumento vigente. Dove sono queste prescrizioni nel Piano? Le troviamo all'art. 49 .a “... è comunque ammessa la realizzazione di edificazione privata ...; .b ... i progetti dovranno provvedere interventi di compensazione ambientale... quantificati con metodi analitici”. Dove sono tali metodi analitici? Non ce n'è traccia. Ancora una volta l'indeterminazione. All'art. 50 i soliti metodi analitici fantasma. Agli artt. 73.5, 74, 78 per manutenzione degli edifici scolastici e gli accessi alla rete viaria. **E' ridotto a questo il compito prescrittivo di un Piano Provinciale?**

Eppure il D. Lgs. 112/98 sottolinea che il Piano Provinciale deve assumere “*il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali*”.

Il PTCP si adegua invece all'infinita serie di compiti che gli assegna la L.R. 11/04 all'art. 57, compiti tutti diretti a fare della Provincia un ente “segnalatore” per i Comuni (acquisisce dati, recepisce siti, definisce aspetti, riporta le aree, individua gli ambiti...). Quando poi parla di obiettivi il Piano li esprime sotto forma di finalità evanescenti. **Un anticipo consenziente dell'evaporazione delle Province stesse?**

I vincoli sono disposizioni volte ad assicurare la conformità di piani, progetti e interventi con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso della legislazione vigente e “... *ad individuare gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite...*” per ciascun contesto. Se nel Piano vi è il riferimento alle norme di rango superiore (e non potrebbe essere altrimenti!), mancano gli obiettivi di qualità (affogati nell'indeterminatezza delle finalità) e con essi l'individuazione e la tutela della qualità e dei rischi del territorio, che debbono essere l'operazione preliminare e condizionante di ogni processo di pianificazione.

E qui emerge la seconda macro-lacuna del Piano: la progettazione delle trasformazioni. Esse si possono solo intuire dalla **maxi-delega affidata ai Comuni**, che, come si diceva in precedenza, “*individuano ...riportano ... definiscono ... istituiscono ... dovranno provvedere*”. Dovranno provvedere anche quando, come nell'art. 39 .d, si tratta di interventi in ambiti non di loro competenza. Si parcellizza a livello comunale quel che dovrebbe essere il compito di enti di area vasta, condannando qualunque tipo di politica territoriale a scelte mai ricondotte ad unitarietà in un campo, quello ambientale che non può essere ristretto ai confini amministrativi.

Ancora una volta negli strumenti di pianificazione del Veneto si assiste alla schizofrenia fra il “detto” e l’“agito”.

Se si afferma il passaggio da un sistema di pianificazione di tipo regolativo a uno di tipo strategico, si finisce per affidare la delega a normare ai Comuni; se si afferma l'introduzione di procedure di tipo valutativo nel processo di pianificazione, ci si dimentica di dare corpo alla affermata “*verifica annuale attraverso indicatori*” con la realizzazione di un quadro di indicatori. Il Piano ritiene di aver assolto al compito elencando una tabella, esauriente, ma del tutto scollegata dai risultati da ottenere annualmente. C'è il metro, ma non si decide di quanto si deve avanzare. Infine, se si afferma “*l'applicazione del principio di sussidiarietà mediante il metodo della copianificazione, puntando all'efficienza dell'azione amministrativa*”, tutto si riduce a passare i compiti ai Comuni, rinunciando al proprio ruolo di ente di rango superiore.

Come chiamare tutto questo se non “fuga dalla responsabilità”?

Si badi, non ci si erge con tale definizione a giudici morali di un ceto politico. Qui ci si riferisce a un livello innanzitutto letterale: responsabilità significa capacità di dare risposte. Poi a un livello storico: da qualche decennio circa le politiche territoriali hanno rinunciato ad esistere, la pianificazione non è più la forma ordinaria di governo, così il governo territoriale è un non-governo, una distribuzione ex ante o ex post, come sanatoria, di diritti edificatori.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Regionale e il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Verona non sfuggono a questa tendenza. E' il riflesso nella dimensione del governo del territorio della logica economica del lasciar fare, confidando in una fideistica visione di sviluppo attraverso la mano invisibile dell'opera pubblica o della speculazione edilizia. Si approntano le condizioni per la realizzazione di opere dilatando a dismisura gli spazi da sottrarre all'agricoltura, alla naturalità. Come spiegare altrimenti le previsioni dei PAT e PATI dei Comuni della Provincia di Verona se non in questa logica? Si immaginano ondate di migranti e di incrementi demografici (fino al 67% per Comuni che avevano perso abitanti nel decennio precedente!!!) e si predispongono aree di espansione per una edilizia, quella libera, che non incrocerà mai la domanda di abitazioni di ceti esclusi finora dalla proprietà e di famiglie di immigrati economicamente non in grado di accedere ai mutui.

Nell'ottica della sostenibilità si è sottolineato in tutte le Conferenze internazionali che hanno fatto seguito a quella di Rio, che le città e il loro territorio - nelle quali vive attualmente più della metà della popolazione mondiale - possono e debbono svolgere un ruolo fondamentale ai fini di uno sviluppo realmente sostenibile e nella lotta ai cambiamenti climatici. Le città sono i luoghi in cui più elevato è il consumo di risorse provenienti da ogni parte del globo e nelle quali più elevata è la produzione di gas climalteranti, di rifiuti e di inquinanti di varia natura. In quest'ottica si dovrebbe procedere ad una "rilettura" dei territori urbanizzati quali organismi viventi, dotati di un proprio metabolismo: ecosistemi che vivono e continuamente si rigenerano in virtù delle componenti fisiche e biologiche che li caratterizzano e di complessi flussi di materia ed energia che vanno quantificati e monitorati (indicatori di sostenibilità) anche al fine di una valutazione oggettiva degli effetti reali delle scelte operate in campo urbanistico.

Tra gli obiettivi prioritari di una "città sostenibile" vi dovrebbero essere quelli dello stop all'urbanizzazione e cementificazione di nuovi suoli (favorendo le politiche di recupero urbano e quindi preservando e valorizzando le superfici agricole ancora disponibili così come le oasi di naturalità e le reti ecologiche necessarie per consentire la biodiversità), della riduzione dei consumi energetici (quartieri ecologici, bioarchitettura, politiche tese ad incentivare il trasporto pubblico e a disincentivare l'uso dell'auto privata), di riduzione delle emissioni e di disinquinamento dell'aria, delle acque e dei terreni, di riduzione e riciclaggio dei rifiuti solidi urbani.

Per riqualificare da un punto di vista ecologico una città è oggi necessario operare a scala vasta. E' solo a livello metropolitano che risulta possibile tentare una chiusura dei fondamentali cicli ecologici, riducendo gli input di risorse alimentari ed energetiche e gli output di prodotti inquinanti e climalteranti.

Da questo punto di vista la elaborazione dei Piani di Assetto Territoriale offriva strumenti operativi di straordinaria efficacia. Purtroppo le scelte operate non sembrano aver colto questa opportunità. **E in questo il grave ritardo con cui si giunge all'adozione(!!!) del PTCP di Verona ha una forte responsabilità. Giunge a cosa fatte e non può che giustificare l'esistente mediante la genericità delle proprie norme e l'assoluta marginalità delle (poche) prescrizioni.**

Nella progettazione di una città sostenibile gli elementi strutturali del disegno territoriale dovrebbero risultare in particolare dal sistema degli spazi aperti (il sistema del verde e quello delle aree destinate all'agricoltura, nonché gli spazi di uso collettivo e di aggregazione sociale) ed il sistema del trasporto pubblico (in particolare quello su ferro o su tracciati dedicati). L'articolazione del verde e delle aree rurali (di cui il piano dovrebbe incentivare la riconversione produttiva e la riqualificazione ambientale secondo i principi dell'agricoltura biologica e biodinamica) deve essere organizzato in un sistema unitario, con alcune zone boscate di grande estensione, stazioni intermedie e corridoi ecologici di connessione, sia per ragioni funzionali (continuità della rete ecologica, sviluppo della biodiversità, complementarietà delle colture, redditività delle aziende agrarie, ...) che fruttive e deve poter dar vita ad una estesa *green belt* avvolgente tutto il territorio urbanizzato e caratterizzata da cunei verdi di penetrazione verso le aree centrali. Un sistema organico che oltre a fornire risorse alimentari ed energetiche per la popolazione urbana, possa contribuire in misura determinante al disinquinamento dell'aria, all'assorbimento dei gas serra ed alla riqualificazione dello stesso paesaggio urbano. Il sistema del trasporto collettivo su ferro dovrebbe invece risultare discriminante per la localizzazione di ogni nuovo insediamento urbano e per la selezione dei centri in cui potenziare i servizi a scala territoriale.

Tutto questo lo si ritrova nel Piano, ma solo in linea augurale.

In questo non ci dà una gran mano neppure la VAS, peraltro redatta con accuratezza e ampio utilizzo di strumenti conoscitivi "canonici". Essa stessa si rifugia nella genericità quando tenta di far passare come obiettivi le frasi "il PTCP può dare un contributo fondamentale a proposito della qualità dei suoli" (pag.

25), “il PTCP può contribuire in maniera forte alla diminuzione dell’inquinamento atmosferico” ((pag. 27), “sarà necessario prevedere la realizzazione di impianti di trattamento e smaltimento” (pag. 29), “il PTCP può intervenire favorendo la socialità” (pag. 31), “il Piano può contribuire a realizzare una rete capace di esprimere una mobilità sempre più sostenibile” (pag. 33).

Quando poi la VAS indica le prescrizioni che il Piano deve assumere in tema di inquinamento luminoso, le NTA la ignora.

Oppure quando la VAS inserisce l’obiettivo “*Appalti pubblici attenti alle questioni ambientali*“, la questione non appare nelle NTA, così come la richiesta di inserire il principio “chi inquina paga”.

Troppo poco ci è parso, sempre nella VAS, dire “*si segnala la necessità di creare delle sinergie a livello operativo sulla questione della riduzione del rumore (con 1.1) e un richiamo alla salute nella formulazione della strategia*”. Cosa peraltro poi passata sotto silenzio.

E’ questo della salute degli abitanti e degli indicatori di benessere socio-economico un aspetto decisamente carente nelle analisi e negli obiettivi di Piano.

I dati riportati non fanno emergere le strette relazioni esistenti tra condizioni ambientali dei luoghi e condizioni di salute della popolazione residente (indagini epidemiologiche nei diversi contesti regionali ed in relazione a specifiche fonti inquinanti, statistiche e studi delle diverse USL sulla cause di malattia e patologie croniche dominanti, valutazione rischi, ecc.). **L’eliminazione dei fattori di rischio e la riduzione dei livelli d’inquinamento** (quantomeno sotto i limiti previsti dalle normative nazionali ed europee), così come la creazione di condizioni ambientali volte a favorire il benessere psico-fisico delle persone, dovrebbe costituire una variabile indipendente del piano, un punto fermo da cui partire per la definizione delle auspiccate trasformazioni territoriali e di ogni intervento settoriale e non essere semplicemente considerata una variabile dipendente nel calcolo complessivo dei costi e dei benefici del piano.

Da questo punto di vista, per una corretta valutazione della sostenibilità del piano e delle trasformazioni indotte a livello territoriale, riteniamo necessario che tra gli indicatori venga inserito **l’ISEW – Index of Sustainable Economic Welfare**, ovvero l’Indice di Benessere Economico Sostenibile introdotto nel 1989 da Herman Daly e John Cobb, quale alternativa alla semplice misura della ricchezza (PIL).

A titolo di esempio, avremmo voluto che l’obiettivo della tutela e della valorizzazione della risorsa suolo possa considerarsi raggiunto qualora nei processi di recupero o rilocalizzazione di insediamenti, sia produttivi che residenziali, non più funzionali, il saldo fra superficie occupata prima e dopo l’intervento di riqualificazione risulterà positivo. Risulterà aumentata, cioè, la superficie libera del suolo, attraverso i progetti di riconversione.

Non un gran servizio alla tematica centrale da almeno venti anni, quella del cambiamento climatico, viene ancora dalla VAS. Un paragrafo che dopo una tabella sugli impatti e una sugli adattamenti, si rifugia in visioni globali tradotte in alternative che vengono soltanto esposte.

A questo fine ed al fine di consentire l’effettivo monitoraggio “in corso lavori” della sostenibilità del piano, sarebbe stato essenziale procedere nella **definizione e quantificazione di obiettivi misurabili attraverso opportuni indicatori**. Solo così, infatti, si potranno rendere trasparenti e comprensibili anche ai “non addetti ai lavori” le scelte di piano e si potrà valutare se le reali trasformazioni territoriali indotte corrispondono alle strategie indicate, intervenendo se necessario con opportuni **correttivi**. Ciò significa, ad esempio, stabilire limiti precisi al consumo ed all’impermeabilizzazione dei suoli, obiettivi concreti (anche in termini di modificazione delle percentuali relative) per ridurre il traffico automobilistico privato ed incrementare i trasporti collettivi (in particolare quelli su ferro) nelle aree metropolitane, per ridurre i consumi energetici e promuovere l’utilizzo di energie rinnovabili, per ridurre la produzione di rifiuti solidi urbani e industriali ed incrementare il riciclo, per eliminare l’inquinamento atmosferico e disinquinare le acque superficiali e di falda, per incrementare le aree naturali protette e gli spazi boscati e per riconvertire in chiave ecologica le tecniche ed il paesaggio agrario.

Tra gli indicatori più significativi che riteniamo avrebbero dovuto essere previsti dalla VAS ai fini della verifica di sostenibilità ambientale (nonché ai fini dell’individuazione di politiche finalizzate ad una più equa ripartizione delle risorse a scala mondiale) vi è quello **dell’impronta ecologica** della regione. Com’è noto, l’impronta ecologica corrisponde – nella definizione data da William Rees – all’area totale di ecosistemi terrestri e acquatici richiesta per produrre le risorse che una data popolazione umana consuma e per assimilare i rifiuti che produce e viene espressa in ettari/pro capite (superficie di territorio produttivo corrispondente). A livello nazionale, secondo il *Living Planet Report 2006*, l’impronta ecologica media di ogni italiano è di 4,2 ettari. Considerato che il territorio nazionale ha una capacità biologica di circa 1,18

ettari a persona, si evince che il sistema è pesantemente in deficit di 3,02 unità di superficie. Per soddisfare i nostri consumi e smaltire l'inquinamento prodotto sarebbe attualmente necessaria una superficie più che tripla rispetto a quello della nostra nazione. Sino ad oggi ciò è stato possibile grazie allo scambio ineguale che regola i rapporti tra le nazioni del Nord e del Sud del Mondo ed al fatto che il 20 per cento della popolazione del pianeta utilizza più dell'80 per cento delle risorse naturali disponibili, ma già oggi la crescita economica di Cina ed India sta rimettendo radicalmente in discussione gli equilibri esistenti e non vi è dubbio che anche a livello regionale, nella pianificazione di un più razionale utilizzo delle risorse territoriali, si debba porre l'obiettivo di una drastica riduzione in tempi relativamente brevi dell'attuale impronta ecologica.

Cosa sappiamo dell'impronta ecologica provinciale?

Un ulteriore possibile indicatore della sostenibilità delle azioni di piano, connesso in particolare alle problematiche riguardanti i cambiamenti climatici, è quello relativo al **Bilancio delle emissioni di gas serra** – per la cui determinazione è utilizzabile la metodologia ufficiale redatta dall'IPCC, ovvero al calcolo delle emissioni di CO₂ indotte dagli interventi programmati. Una dimensione questa che avrebbe dato dimensione di scelta, opzione e assunzione di responsabilità al Piano. E nemmeno questo c'è.

Tali sono le riserve che assumiamo nei confronti del Piano, al punto di chiederne la sostanziale revisione cogliendo spunto anche da specifici punti più sotto riportati e dalle conseguenti osservazioni.

Osservazione n. 1: relativa all'art 3 della NTA

Premesso che

- L'art 3 comma 2 delle NTA prevede l'adeguamento dei piani locali (PAT e PI) là dove non compatibili con la pianificazione sovraordinata (PTCP e PTRC) *“..in occasione del primo rinnovo della strumentazione di pianificazione”*.

Considerato che

- Il PTCP viene tardivamente adottato quando oltre il 70% dei comuni veronesi hanno già adottato e nella maggior parte approvato il PAT e quindi già in fase di attuazione del PI;

Considerato che

- dalle analisi sui PAT effettuate dalla scrivente associazione risulta che nella maggior parte delle previsioni, a partire dalle aree produttive ma non solo, tutti i piani locali prevedano ampliamenti significativi e spesso in aree inadeguate, fuori zona se non a rischio idraulico elevato;

- l'art 3 della LR 11/2004 prevede al comma 2 che i piani sovraordinati determinano i tempi e i modi di adeguamento dei piani inferiori e il PTCP sceglie di attendere *“l'occasione del primo rinnovo della strumentazione di pianificazione”*;

- a partire dalla relazione tecnica del PTCP *“si prevede che qualsiasi intervento, previsto o programmato, non aumenti il carico di trasformazioni negative su un sistema che appare già in difficoltà...”* quindi *“...la Provincia cura anche attraverso il PTCP il riequilibrio territoriale al fine di evitare i possibili impatti negativi...”*.

Si osserva che

- appare incomprensibile perchè si manifestino condivisibili intenzioni di intervento su sistemi insediativi che più volte lo stesso piano individua come inadeguati e da correggere, ma allo stesso tempo si scelga di non intervenire contestualmente e istantaneamente. La pianificazione locale (PAT e PI), di recente formulazione, vedrà infatti adeguamenti o varianti ai Piani sicuramente in tempi medio lunghi dopo che avrà attuato i programmi già approvati pur se non conformi al PTCP.

Si chiede di

- modificare l'art 3 delle NTA comma 2 togliendo *“...in occasione del primo rinnovo della strumentazione di pianificazione e programmazione”* e inserendo una soglia temporale compatibile con la possibilità di adeguare il piano, comunque un periodo non superiore ad un anno come indicato nell'art 12 comma 5 della LR 11/2004 che prescrive *“...l'obbligo per i comuni di adeguarsi adottando apposite varianti al piano di assetto del territorio (PAT) ed al piano degli interventi (PI) entro il termine massimo di un anno...”*, verificando, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 29 comma 2 della stessa LR 11/2004 là dove prevede che dall'adozione del PTCP *“... il comune è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che risultino in contrasto con le prescrizioni e i vincoli contenuti nei piani”*.

Osservazione n. 2: relativa all'art 13 della NTA

Premesso che

- L'art 13 comma d. della NTA prevede che i Comuni dovranno, in sede di redazione dei piani comunali, *"...imporre specifiche indagini geologiche e geomeccaniche ..."*

Considerato che

- non appare chiaro a chi faccia riferimento l'imposizione

Si osserva che

- Ai Comuni, come previsto dai Piani di Assetto Idrogeologico delle Autorità competenti, è fatto carico dell'obbligo di adeguare il proprio strumento urbanistico alle disposizioni del PAI. Il procedimento con cui avviene tale operazione è quello della verifica di compatibilità, che prevede in primo luogo un approfondimento conoscitivo, relativo alla identificazione dei fenomeni di dissesto e alla valutazione delle relative condizioni di pericolosità e di rischio, quindi la revisione, ove necessaria, della pianificazione urbanistica, in modo tale da rendere coerenti le previsioni relative le destinazioni urbanistiche con le limitazioni d'uso del suolo del PAI finalizzate al contenimento del rischio.

Si chiede

- di specificare il soggetto di imposizione, tenendo conto che i PAI individuano negli stessi Comuni l'assolvimento di tali compiti, con obbligo per le Regioni di trasmettere all'Autorità di bacino le risultanze delle verifiche di compatibilità dello strumento urbanistico, a seguito dell'approvazione delle varianti allo stesso (o di nuovi strumenti urbanistici).

- di inserire i contenuti dell'intesa prevista dall' art. 57 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che definiscono gli approfondimenti di natura idraulica e geomorfologica relativi alle problematiche di sicurezza idraulica e di stabilità dei versanti trattate dal PAI, coordinate con gli aspetti ambientali e paesistici propri del PTCP, al fine di realizzare un sistema di tutela sul territorio non inferiore a quello del PAI, basato su analisi territoriali non meno aggiornate e non meno di dettaglio.

Osservazione n. 3: relativa all'art 15 e 16 della NTA

Premesso che

- per ambedue gli articoli oggetto dell'osservazione si prevede che i Comuni individuino norme per *"b. evitare ogni sviluppo urbanistico-edilizio nelle aree a rischio;*

considerato che

- gli articoli individuati non sono prescrittivi

si chiede

- di sostituire, nel comma citato, il verbo evitare con vietare, così da leggersi *"b. vietare ogni sviluppo urbanistico-edilizio nelle aree a rischio;*

Osservazione n. 4: relativa al Titolo 1 della NTA "aree soggette a rischio idrogeologico"

Premesso che

- il titolo 1 in oggetto *"...promuove e assicura la difesa del suolo..."*, recepisce i contenuti dei vigenti Piani di Assetto Idrogeologico delle Autorità di Bacino competenti e dà indicazione ai Comuni di adeguare i propri piani urbanistici conformemente ai piani sovraordinati citati;

considerato che

- la provincia di Verona ricade parzialmente in aree a grave rischio idraulico testimoniato anche da recenti eventi che hanno coinvolto ampie aree da nord-ovest a est della stessa provincia, con ripetuti eventi franosi, in molti casi in zone nuove, e allagamenti che hanno comportato gravissimi danni alle popolazioni (con la tragica morte di un residente nel comune di Lavagno travolto dal crollo di un muro) pur in presenza di eventi atmosferici non considerati affatto eccezionali;

considerato che

la responsabilità delle Pubbliche Amministrazioni, più volte evidente, nel fronteggiare gli eventi occorsi non può essere ricondotta esclusivamente a negligenza o imperizia, certamente fattore più volte determinante, bensì a modelli di Pianificazione Territoriale' irrispettosi delle stesse caratteristiche dei suoli coinvolti e a politiche edilizie che hanno "spinto" per poter costruire dove non si sarebbe mai potuto costruire; infatti nell'est veronese, ad esempio, gran parte del nuovo edificato di San Giovanni Ilarione insiste in area alluvionale, così come buona parte dei comuni di Montecchia di Crosara e di Monteforte d'Alpone. Quest'ultimo comune nel recente PAT si spinge addirittura ad individuare in due aree a "pericolosità idraulica elevata e media" (definite così dalle norme del P.A.I. e dove non è ammesso alcun tipo di edificato)

una zona di espansione industriale contigua ad un'area attrezzata per la laminazione delle piene e parco urbano e una seconda area per il nuovo polo scolastico!

Proseguendo negli esempi va evidenziato che l'intera zona a nord di San Bonifacio, area industriale inclusa, ricade all'interno di aree esondabili così come perimetrata dal PTRC, analogamente a vaste porzioni del territorio di Caldiero, Vago di Lavagno e, nel comune di Verona, tutta la parte dell'estremo est da Montorio a San Michele Extra e lungo l'asta del Fibbio.

In molte parti di queste aree alluvionali insiste, inoltre, il vincolo di inedificabilità assoluta dettato dalle norme del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità del Bacino dell'Adige, naturalmente anch'esso disatteso e indebitamente e illegittimamente derogato se non rimosso.

Non molto diversa la situazione nelle aree alluvionali di pianura.

Lungo le aste fluviali del Tartaro Tione o del Menago i nuclei abitati e le nuove aree di espansione sono proliferate in maniera significativa nel comune di Villafranca, di Vigasio e di Isola della Scala, di Bovolone e di Cerea (in deroga alle fasce di rispetto di 300 mt che caratterizzano i corsi d'acqua).

Medesima situazione è rilevabile nella vasta area pianiziale che, partendo da Belfiore, scende ad Albaredo d'Adige, Cologna Veneta e Minerbe.

Non diverso quanto avvenuto nel comune di Negrar che, al termine del percorso di redazione del PAT, con un colpo di mano, in conferenza dei servizi, su 1700 ettari di territorio fragilissimo caratterizzato da numerosi ed importanti eventi franosi, è stata cancellata la norma per cui erano possibili esclusivamente interventi edilizi in ampliamento, consentendo tutti gli interventi edilizi, ivi comprese le possibilità di intervenire con gli strumenti del credito edilizio e della compensazione urbanistica.

Diversa nelle modalità ma non negli effetti la situazione dell'alto lago, nel comune di Malcesine, dove la PA prosegue nell'attività autorizzativa in aree a elevato rischio frana perimetrata dal PAI e/o in illegittima deroga alle fasce di rispetto lacuale.

In questa situazione di riconosciuta pericolosità la pianificazione urbanistica appare essere stata estremamente superficiale con conseguente aggravamento delle conseguenze che eventi atmosferici sempre più marcati possono provocare; e, di riflesso, con grave danno per le inconsapevoli popolazioni che ne subiscono in alcuni casi, come si è visto, i lutti e certamente i danni.

Si osserva che

gli articoli in riferimento al Titolo 1 in oggetto non appaiono per nulla adeguati ad intervenire in materia di dissesto idrogeologico. Non traspare nemmeno l'avvenuta presa di coscienza di uno stato di fatto di grave dissesto, tant'è che negli obiettivi del titolo in oggetto si sostiene che il "*PTCP promuove e assicura*" difformemente da quanto richiesto dall'art 22 della LR 11/2004 comma 1 c) il quale "*definisce... determinando ...*" e non promuovendo o assicurando; un uso quindi di un verbo perentorio e non indicativo di azioni auspicabili.

Si chiede

- di riscrivere interamente il Titolo 1 utilizzando adeguate e perentorie norme che determinino un uso del suolo quantomeno rispettose della pianificazione sovraordinata dei Piani di Assetto Idrogeologico di bacino competenti;
- di riportare puntualmente, sia in cartografia sia in forma descrittiva, le zone a rischio grave dove deve essere assolutamente interdetta l'edificazione e/o limitata, conformemente a quanto preordinato dai PAI;
- di coordinare le azioni tra i Comuni relative alla delocalizzazione degli impianti e degli edifici a rischio grave sia di frana che di esondazione, individuando "*gli eventuali ambiti per la pianificazione coordinata tra più comuni ai sensi dell'articolo 16*", così come prescritto all'art 22 comma 1 n) della LR 11/2004;

Osservazione n. 5: relativa all'art 19 della NTA

Premesso che

- l'art. 19 comma 1 delle NTA riporta che "il PTCP recepisce i contenuti dei vigenti Piani di Assetto Idrogeologico del Fiume Adige e del Fiume Fissero, Tartaro, Canalbianco redatti dalle rispettive Autorità di Bacino";

si osserva che

- l'intero versante gardesano rientra nel bacino del fiume Po e non viene incomprensibilmente riportato il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (approvato con DPCM del 24 maggio 2001 e in vigore dall'8 agosto dello stesso anno) relativo all'Autorità di Bacino dello stesso, pur in presenza di passati e recenti eventi franosi che hanno coinvolto ampie aree della costa gardesana a partire dall'alto lago nel comune di Malcesine.

Si chiede

- di inserire il riferimento ai contenuti del PAI dell'Autorità di Bacino del fiume Po.

Osservazione n. 6: relativa al Titolo 3 delle NTA “difesa dall'inquinamento”**Premesso che**

-l'art. 22 comma 1 e) della LR 11/2004 “*detta le norme finalizzate alla prevenzione e difesa dall'inquinamento prescrivendo gli usi espressamente vietati in quanto incompatibili con le esigenze di tutela*”;

considerato che

- in provincia di Verona le criticità legate agli inquinanti sono diffusamente presenti per tutte le tipologie citate all'art 38 delle NTA, e più espressamente e gravemente per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico (attività industriali e mobilità), per quanto gli inquinamenti idrici (attività produttive e agricole, scarichi abusivi, inefficienza degli impianti di depurazione...) e del suolo (discariche abusive, uso di rifiuti per sottofondi stradali ,,).

considerato che

- la LR 11/2004 all'art 22 comma 1 e) detta le norme finalizzate alla prevenzione e difesa dall'inquinamento **prescrivendo** gli usi espressamente vietati in quanto incompatibili con le esigenze di tutela;

si osserva che

- non si riscontra alcuna norma prescrittiva finalizzata ad intervenire in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo;

Si chiede

- di riscrivere il capitolo rispettando le indicazioni prescrittive della LR 11/2004 soprattutto relativamente agli inquinanti considerati tra i più critici nella nostra provincia.

Si suggeriscono alcune proposte per intervenire relativamente agli inquinanti citati, considerando che gli interventi e le prescrizioni che si propongono sono una sfida per riqualificare l'esistente mettendo in sicurezza il territorio:

- realizzazione di un sistema di trasporto pubblico, che rappresenti una reale alternativa all'uso del mezzo privato, sia in città che in provincia, garantendo una frequenza adeguata delle corse, una loro puntualità e integrato col sistema della mobilità su ferro. In modo particolare si chiede che il PTCP consideri di intervenire affinché la Regione Veneto si attivi per anticipare nella nostra provincia l'estensione del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR);
- nell'immediato, l'ammodernamento del parco autobus, per garantire un miglioramento della qualità dell'aria e la salute stessa dei passeggeri e l'individuazione dei finanziamenti necessari;
- indicare norme specifiche per permettere l'ampliamento delle zone a traffico limitato (ZTL) nel centro città e renderle “veramente” effettive, limitando ulteriormente gli orari di accesso e consentendo lo stesso ai soli residenti;
- coordinare i comuni inseriti in fascia A affinché si attuino giornate di blocco del traffico per rendere consapevoli i cittadini della gravità della situazione ed avviare quindi un processo educativo per i cittadini di domani;
- favorire la riduzione, in generale, dell'utilizzo del mezzo privato, a vantaggio di altri sistemi di mobilità ecologica (biciclette, pedonalità, mezzo pubblico);
- ripensare a tutti quei progetti urbanistici, previsti anche dal presente Piano Provinciale, che invece di favorire la riduzione delle sostanze inquinanti nell'aria portano ad un peggioramento. In modo particolare vanno abbandonati i progetti che prevedono la realizzazione di nuove strade, traforo e nuovi parcheggi all'interno della città;
- promuovere interventi, anche con incentivi economici, di ammodernamento del parco caldaie, sapendo però che da soli non sono risolutivi;
- promuovere delle azioni di Piano che favoriscano la delocalizzazione delle industrie più inquinanti dalle aree urbane;
- attivare controlli periodici sulle emissioni in atmosfera vietando nuove o rinnovate autorizzazioni per impianti che non utilizzano le migliori tecnologie per ridurre le emissioni;
- rivedere la politica relativa ai rifiuti escludendo la realizzazione dell'impianto di incenerimento di Ca' del Bue e ripensando le modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti residui a valle della raccolta differenziata spinta.

Osservazione n. 7 : relativa all'art 49 delle NTA - Area nucleo, isola ad elevata naturalità e corridoio ecologico.

Premesso che

all'articolo 49 comma 1 delle NTA si prescrive: "*1. (P) Nelle more dell'adeguamento dei piani di competenza comunale al PTCP all'interno delle aree nucleo, delle isole ad elevata naturalità e corridoi ecologici è comunque ammessa:*

a. la realizzazione di edificazioni private, secondo le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e secondo le norme che derogano agli stessi, qualora i soggetti attuatori degli interventi utilizzino accorgimenti costruttivi atti a minimizzare l'impatto ambientale, paesaggistico, il consumo energetico e gli effetti da inquinamento acustico e luminoso, adottando tecniche di bioingegneria e ingegneria ambientale;

b. la realizzazione di infrastrutture di interesse pubblico strade, ferrovie, edifici, impianti, ecc , adottando tecniche di bioingegneria e ingegneria ambientale.

Considerato che

- così come scritto nelle Norme Tecniche all'art. 46 – Obiettivo comma: "*1. Il PTCP... salvaguarda le risorse ambientali del territorio provinciale tutelando, integrando e ampliando il patrimonio ambientale e naturalistico presente in ciascuna area e connettendo tra loro le zone ecologico-funzionali per favorire le biocenosi e la salvaguardia delle biodiversità.*"

Si osserva che

- tutelare, integrare e ampliare il patrimonio ambientale e naturalistico ha alla base di ogni azione l'obiettivo di proteggere le specie animali e vegetali, di limitare i processi di dispersione degli habitat e ridurre quanto più possibile la frammentazione degli stessi, adottando misure che favoriscono a rafforzare il sistema di collegamento e di interscambio tra aree ed elementi naturali che altrimenti rimarrebbero isolati.

- quanto fissato nel comma 1 del suddetto articolo la realizzazione di edificazioni private all'interno delle aree nucleo, delle isole di elevata naturalità e dei corridoi ecologici, ovvero ciò che costituisce la Rete dei Siti Natura 2000, è inconciliabile con i principi che regolano la conservazione degli habitat naturali dettati dalle Norme Comunitarie in materia.

Si chiede

- di riscrivere l'articolo escludendo la possibilità di costruire nuovi edifici privati, altresì di limitare la realizzazione di nuove infrastrutture di interesse pubblico solo se strettamente necessarie alla collettività prevedendo adeguate misure di mitigazione nel rispetto dei siti interessati in base a quanto prescritto nelle direttive europee 92/43/CEE e 79/409/CEE.

Osservazione n. 8 : relativa all'art 50 delle NTA - Area di connessione naturalistica

Premesso che

All'art 50 comma 1 delle NTA si prescrive che "*I progetti di nuova costruzione di infrastrutture di interesse pubblico (strade, ferrovie, edifici, impianti, ecc) dovranno prevedere interventi di compensazione ambientale idonea a mantenere costante o migliorare l'indice di equilibrio ecologico esistente, quantificati con metodi analitici*"

Considerato che

- si "suggerisce" ai Comuni al comma 2 lettera d. di incentivare "*... l'utilizzo di edifici esistenti connessi all'attività agricola e non più funzionali alla stessa, permettendo anche cambi di destinazione d'uso ...*"

Si osserva che

- appare del tutto incoerente con quanto prescritto al comma 1 che si permetta il riutilizzo dell'esistente mediante il cambio di destinazione d'uso, rinunciando ad un vero riequilibrio ecologico attuabile, facilmente e coerentemente con il principio enunciato, con il credito edilizio da trasferire in aree idonee e urbanisticamente coerente alla nuova destinazione richiesta;

Si chiede

- di riscrivere il comma d. accogliendo il suggerimento del credito edilizio, così come previsto dall' art. 36 dalla LR 11/2004

Osservazione n. 9 : relativa dall'art 55 all'art 62 delle NTA – Ambiti produttivi di interesse provinciale

Premesso che

Risulta evidente il contrasto tra i contenuti espressi nella relazione tecnica – di alcun valore sotto l'aspetto prescrittivo e normativo ma che permette al proponente di simulare buone intenzioni relativamente alla gestione del territorio produttivo, concludendo, visto il fabbisogno inesistente e che comunque residuano "*...17 milioni di mq ancora da realizzare...*", che "*... in tutti i casi non sono previste espansioni se non per*

provate necessità...” – e le NTA, nelle quali all’art 56 comma d. si “lancia” il nuovo “Polo di nuovo sviluppo” compreso tra la SR 62 della Cisa e la SS 12 dell’Abetone lungo la direttrice Verona –Mantova, un’area, così come descritta, che forma un triangolo di oltre 40 mila ettari prevalentemente di suolo agricolo di pregio, che immagina evidentemente poco soddisfacente i dannosissimi e illogici interventi previsti nel PAQE (Motor city, Porta di Nogarole Rocca, agroalimentare di Trevenzuolo, logistica ovunque, aree a servizio, nuova viabilità ... ect per oltre 1200 ettari;

considerato che

all’art. 58 comma 2 si prevede che *“Oltre a quanto già previsto dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, o a quanto previsto a seguito dell’approvazione dell’accordo di cui all’articolo precedente, per ciascun ambito produttivo di interesse provinciale consolidato, potranno essere previsti ampliamenti degli ambiti rilevati sino al raggiungimento della misura massima pari al 10% della superficie territoriale...”*, previsione confermata, se ce n’era bisogno, anche nell’art 59 comma 2;

considerato che

all’art 59 comma 4 si consolida puntualmente il polo logistico di Isola della Scala (il cui Sindaco è anche Presidente della Provincia!);

considerato che

all’art 62 comma 1 si riconfermano le previsioni del PAQE per l’area a sud-ovst della provincia e si definisce una strategia , da svilupparsi in accordo con i comuni coinvolti, che potrà avvalersi dell’accordo di programma che funge da variante urbanistica, quindi semplifica le procedure per eventuali nuovi interventi o in ampliamento;

si osserva che

l’intero titolo 1 del Sistema Produttivo-Infrastrutturale racchiude in se il vero leit-motive del progetto di Piano, che immagina, antitetivamente a quanto descritto nelle premesse costruite su i principi dello sviluppo sostenibile, una ripresa dell’economia ancora legata alle stesse cause che hanno prodotto l’attuale condizione recessiva. Si smentisce soprattutto quell’obiettivo, più volte enunciato, di fondare il proprio intervento nella rifunzionalizzazione dell’intero comparto insediativo volto a contenere se non a modificare il sistema che ha permesso alle forme urbane di crescere “ a macchia d’olio”.

A contenimento di questa forma oggi, infatti, si contrappongono vaghi e non prescrittivi interventi di rilocalizzazione delle aree produttive fuori zona o di piccola dimensione, senza prevedere e regolamentare se tale fatto avverrà attraverso la demolizione e la ricostruzione in altre aree più idonee o se, in cambio , verrà concesso il cambio di destinazione d’uso, aggiungendo quindi edificato su edificato. La rilevante dimensione della possibile delocalizzazione che traspare negli intenti del piano di accorpate e contemporaneamente riqualificare *“... 750 piccole zone produttive inferiori ai 60000 mq comprensive dei cosiddetti fuori zona...”*, così come *“raccontata”* nella relazione generale e non inclusa nelle NTA, avrebbe richiesto, per essere credibile, norme puntuali e cogenti. L’assenza di tali norme testimonia la semplice presa d’atto di una situazione evidentemente ritenuta insostenibile ma che, anche per effetto della perdita di efficacia di un piano provinciale adottato per così dire “ ex post”, nulla sia possibile a rimediare quanto già autorizzato nel PAQE e nei PAT relativi.

Si chiede

di riscrivere interamente il titolo 1 relativo alle aree produttive in coerenza con quanto contenuto negli obiettivi dell’art. 55 delle NTA, perseguendo *“...il riordino e la qualificazione morfologica delle costruzioni insediative”*, limitandosi a formulare *“i criteri per la valorizzazione dei distretti produttivi di cui alla legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 ...”* così come previsto all’art. 22 della LR 11/2004 comma 1).

Certi dell’accoglimento delle presenti osservazioni si porgono distinti saluti.

Lorenzo Albi

Verona, 21 settembre 2013

LEGAMBIENTE VERONA

Per comunicazioni:

Legambiente Verona, Via Bertoni, 4 37122 Verona tel. 0458009686 fax 0458005575

e-mail info@legambienteverona.it

www.legambienteverona.it

LEGAMBIENTE VERONA

Via Bertoni 4, 37122 Verona – Tel 0458009686 - Fax 0458005575 – e-mail:
info@legambienteverona.itwww.legambienteverona.it